



COPIA

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15:26 nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data 24/06/2026, Prot. N. 32062, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di I convocazione, in **adunanza Ordinaria**.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME E NOME	P.	A.	COGNOME E NOME	P.	A.
DOTT. RAFFAELE RUSSO	Si		dott. Francesca Carretta	Si	
Maurizio Caiazzo	Si		sig. Giovanni Sgammato	Si	
dott. Francesco Toscano		Si	sig. Carmine Antonio Toscano	Si	
dott. Giovanni De Falco	Si		dott. Antonio Sodano		Si
dott. Vincenzo Violante	Si		dott. Salvatore Coppola	Si	
dott. Luigi Pulcrano		Si	avv. Giuseppe Capone	Si	
dott. Pasquale Panico		Si	dott. Leonilde Colombrino	Si	
dott. Pasquale Tranchese	Si		dott. Michele Esposito	Si	
avv. Feliciano Sodano	Si		dott. Luigi Romano		Si
sig. Vincenzo D'Onofrio	Si		sig. Fiacco Vito	Si	
avv. Angelo Cozzolino	Si		sig.ra Carla Mercogliano	Si	
sig. Raffele Cennamo	Si		dott. Marco Iasevoli	Si	
dott. Gioacchino Gammella	Si				

PRESENTI N° 20	Assenti N° 5
----------------	--------------

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della rottamazione quinquies di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

Visto il decreto legge n° 63/2026 "Carburanti *ter*" che ha disposto la proroga al 31 luglio 2026, per gli Enti, di adesione alla "rottamazione quinquies";

Considerato che

- la rottamazione riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della Riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nel suo ambito di applicazione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale;;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la Delibera Consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo;

- lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Dato atto altresì che

- l'adesione alla rottamazione quinquies da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

Rilevato che

- una copia del presente atto va inviata all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

- la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;

- la presente deliberazione va inviata, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026;

Il Funzionario Responsabile Servizio Tributi

dott.ssa Afrodite Velleca

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Vista la relazione istruttoria e ritenuto di farla propria;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla rottamazione quinquies di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla rottamazione quinquies di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO **(Città Metropolitana di Napoli)**

Proposta di Deliberazione n. 43 del 15/06/2026 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE 88/2026

PARERE TECNICO

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì, 15/06/2026

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

Proposta di Deliberazione n. 43 del 15/06/2026 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE 88/2026

PARERE CONTABILE

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**
(PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì, 15/06/2026

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO **(Città Metropolitana di Napoli)**

Proposta di Deliberazione n. 43 del 15/06/2026 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE 88/2026

PARERE DI CONFORMITA'

Visto si esprime parere Favorevole
(Parere di conformità, reso ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 23/06/2026

Il Segretario Generale

Dott.ssa Marcella Montesano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Marcella Montesano, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 3 all'o.d.g., avente ad oggetto: *“Adesione alla Rottamazione Quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e art. 10 Quinquies, D.L. n. 38/2026, Convertito dalla Legge n. 88/2026”*.

Si allontana il Consigliere Comunale Feliciano Sodano e, pertanto, i presenti passano a n.19 Consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede all'Assessore Mattia De Cicco di illustrare il punto n.3 all'o.d.g.

L'Assessore Mattia De Cicco procede con l'illustrazione del punto in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci né interventi e né necessità di replica, passa la parola per le dichiarazioni di voto, come da resoconto allegato.

Seguono, in successione cronologica, gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri comunali, Marco Iasevoli, Giuseppe Capone, come da resoconto allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci altre dichiarazioni di voto, procede alla votazione all'o.d.g.: *“Adesione alla Rottamazione Quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e art. 10 Quinquies, D.L. n. 38/2026, Convertito dalla Legge n. 88/2026”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la Relazione istruttoria;

Acquisiti:

il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 3, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
il parere di conformità del Segretario Generale, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000;
il parere dell'Organo di Revisione espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n.24 del 16/06/2026 che si allega;

Richiamati:

la Legge n. 199/2025, art. 1, commi da 82 a 101;
il D.L. n.38/2026, art. 10 quinquies;La Legge 88/2026 del 22 Maggio;
il Decreto Legge n. 63/2026 (DL Carburanti *ter*)
il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52;

Ritenuta la propria competenza a provvedere nel merito;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;

Presenti: n.19 Consiglieri comunali

Con i seguenti voti dei Consiglieri comunali presenti, espressi in forma palese per alzata di mano

Favorevoli: n. 19 Consiglieri comunali (unanimità)

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

Di demandare al Dirigente del Settore 3 gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti: n. 19 Consiglieri comunali

Con i seguenti voti dei Consiglieri comunali presenti, espressi in forma palese per alzata di mano

Favorevoli: **n. 19 Consiglieri comunali (unanimità)**

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES, D.L. 38/2026, CONVERTITO DALLA LEGGE 88/2026

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

f.to Il Presidente
Maurizio Caiazzo

f.to Il SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Marcella Montesano

*Originale firmato ai sensi del disposto normativo di cui
agli art.20 e 23 ter del CAD e all' art 25 del regolamento Eidas N. 910/2014*